



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 8/Rif del 4 agosto 2017

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e alla piena attuazione della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 Reitera ex art. 191, comma 4) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e dell' Ordinanza del Presidente della Regione n. 2/Rif del 2 febbraio 2017

1

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la Legge Regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di



REGIONE SICILIANA

protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse "(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni spedata forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";

Vista la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";

Visto l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 dispone "1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Le Regioni sentite le province ed i comuni interessati nell'ambito dell'attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, provvedono alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1), lettera m. Il provvedimento è comunicato alla Province ed ai Comuni interessati";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2016 n. 6 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9. Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimenti Regionale i di ad al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 e ss.mm.ii. "

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

2



REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che “..qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;

3

Vista la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”;

Visto l'articolo 200, 202 e 204 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che sanzionano il divieto di abbandono di rifiuti;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 ed in particolare l'art. 5 che recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

i) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” di quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste “controllo analogo” qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria “in house” un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il “controllo analogo” può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. “controllo analogo indiretto”);

ii) oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;

iii) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “testo unico in materia di società partecipata pubblica” ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 31 comma 20 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del



REGIONE SICILIANA

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati",

Vista la Legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;

Visto l'art. 6 della legge regionale 11 maggio 2011 n. 7;

Visto l'art. 3 bis, comma 1 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge, con modificazioni con legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto l'art. 1, comma 64 della Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6) lettera b) n. 1) della Legge Regionale n. 49/2012;

Visto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed, in particolare l'art. 192;

Vista la deliberazione n. 1375 del 21 dicembre 2016 con la quale l'ANAC ha esaminato lo stato di attuazione della riforma del ciclo dei rifiuti in Sicilia ed ha analizzato i fenomeni distorsivi;

Viste le "linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 150/2016";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti i Decreti Presidenziali n. 526 del 09.03.2017, n. 564 del 30.06.2017, di nomina dei Commissari Straordinari presso le SS.RR.RR. ai sensi dell'Ordinanza Presidenziale di cui sopra;

Considerato che bisogna dare piena esecuzione a quanto deliberato dall'Autorità anticorruzione ponendo rimedi a fenomeni distorsivi venutisi a determinare in Sicilia;

Considerato che la Regione Siciliana esercita le competenze di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ponendo in essere tutte le attività necessarie anche con riferimento alle competenze previste all'art. 2 della Legge regionale n. 9/2010;

Considerato che è funzione primaria della Regione Siciliana provvedere alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ottimizzare la raccolta, compresa quella differenziata, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;



REGIONE SICILIANA

Considerato che i Comuni gestiscono direttamente il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani emanando ordinanze contingibili ed urgenti oltre i termini consenti dalla normativa vigente in materia;

Considerato che dall'esame del contesto regionale emerge che in molti comuni sono in scadenza affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti e i nuovi affidamenti entreranno a regime non prima di 12/16 mesi e, pertanto, vi è la necessità di preservare i territori comunali da vuoti organizzativi in ordine in particolare alla raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti che creerebbe notevoli disagi anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

Considerato che in una situazione così frantumata ne deriva che l'affidamento in house ad una società partecipata pubblica risulta essere ad oggi il modello più coerente per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti;

Considerato che seppur in presenza di numerose diffide, ad oggi, i soggetti deputati ai sensi di legge non hanno posto in essere le procedure necessarie per l'attivazione dell'ARO né hanno provveduto a rendere operative le SRR;

Considerato che la Regione Siciliana è tenuta ad esercitare il controllo sugli Enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva ai sensi e per gli effetti del comma f) dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina il potere di intervento sostitutivo del Presidente della Regione Siciliana qualora l'Ente di governo non provvede agli adempimenti imposti per legge soprattutto con riferimento agli affidamenti dei servizi provvede alla nomina di commissari *ad acta*;

Considerato che le SRR seppur in presenza di numerosi solleciti e diffide non hanno provveduto ad espletare le procedure per l'affidamento del servizio;

Considerato che in applicazione del principio di leale collaborazione, la Regione Siciliana ha più volte diffidato gli enti di governo degli ambiti territoriali a porre in essere gli adempimenti di legge, da ultimo, in particolare quelli previsti con l'Ordinanza 2/Rif del 2 febbraio 2017;

Ritenuto che tale inerzia sta determinando un forte rallentamento nell'attuazione della L.R. n. 9/2010 e quindi nella gestione del servizio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente soprattutto con riferimento specifico al codice degli appalti;

Considerato che nelle more della scelta migliore per lo svolgimento del servizio occorre evitare in ogni modo la frammentazione gestionale che determina deprimimento in termini di efficienza, efficacia ed economicità del servizio stesso;

Considerato che nelle more dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti è necessario valutare immediatamente l'avvio di una procedura "ponte" tra gli attuali servizi in scadenza e la gara per la gestione del servizio dei rifiuti svolto nell'ARO o nell'ATO;



Considerato che dopo quasi sette anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010 non è stato ancora definito l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti e quindi il nuovo modello gestionale è ancora ben lontano dalla compiuta attuazione e piena operatività;

Considerato che gli interventi normativi in materia che dovevano garantire economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (c.d. efficienza gestionale), oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (c.d. economicità) – nel pieno rispetto dei principi comunitari e della legislazione sugli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti – sostanzialmente hanno avuto l'effetto di cristallizzare lo stato degli affidamenti all'anno 2011;

Considerato che le risultanze istruttorie operate nell'ultimo periodo mostrano una aspra conflittualità tra i rappresentanti degli enti locali che ha impedito una sintesi degli interessi locali che fosse tempestiva, stabile e produttiva di effetti nel contesto fattuale;

Considerato che la diretta conseguenza di tutti i ritardi e di tutte le inefficienze riscontrate, corroborate dal quadro fattuale sopra evidenziato, è una situazione di stasi del sistema degli appalti e delle concessioni in Sicilia;

Considerato che i ritardi e le inadempienze negli affidamenti della gestione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti a livello di ARO o di ATO, per le circostanze fin qui rappresentate, hanno determinato una situazione intollerabile poiché in moltissimi territori comunali la teorica gestione unitaria dei servizi è in pratica frammentata e affidata nei singoli territori comunali ai medesimi operatori economici già aggiudicatari di risalenti contratti, ripetutamente prorogati, oppure destinatari di ordinanze contingibili ed urgenti, ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, articoli 50 e 51- del D.Lgs. n. 267/2000 o beneficiari di ripetuti "affidamenti temporanei";

Considerato che l'utilizzo improprio delle continue proroghe contrattuali produce effetti distorsivi sul principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza atteso che tale istituto riveste carattere di temporaneità e di eccezionalità e si configura come un "affidamento diretto";

Considerato che l'ormai massiccio ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti dei Sindaci presenta profili di illegittimità poiché l'atto non può rivestire il carattere della continuità e stabilità di effetti e non può essere destinato a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi;

Considerato che la caratteristica della eccezionalità delle ordinanze contingibili ed urgenti non sono in molti casi rispettate, soprattutto, alla luce del fatto che i Sindaci stessi che adottano le ordinanze sono coloro che compongono le Assemblee degli enti di governo di ARO e ATO e, pertanto, determinano con le loro decisioni – e la loro capacità di indirizzo, programmazione e di coordinamento del nuovo modello gestionale - il cronoprogramma relativo agli affidamenti dell'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a livello sia di ARO che di ATO;



REGIONE SICILIANA

- Considerato** che le esigenze igienico-sanitarie devono trovare necessario ed adeguato contemperamento con le esigenze di dare celere e compiuta attuazione ad un assetto giuridico vigente per evitare che l'adozione di ordinanze sindacali frammenti a livello territoriale l'affidamento del servizio che, al contrario, il Legislatore ha espressamente affidato alla cura congiunta dei Comuni sia per l'ARO sia per l'ATO;
- Ritenuto** quanto sopra espresso appare evidente che le criticità caratterizzanti l'attuale sistema se non risolte con tempestività potrebbero rendere inefficace il modello di gestione dei rifiuti in Sicilia, voluto dal Legislatore per conseguire economicità e per creare un sistema di appalti e concessioni immuni dalle vecchie logiche clientelari, nonché capace di garantire l'apertura del mercato a operatori economici;
- Considerato** che nella Regione Siciliana si è provveduto alla perimetrazione degli Ambiti territoriali ottimali e alla formazione dei rispettivi enti di governo;
- Ritenuto** tuttavia che rimane da attuare la restante parte concernente l'aspetto gestionale, in particolare, l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sulla base della riforma dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica varata dal Governo nazionale;
- Considerato** che nella prima fase è necessario attivare meccanismi e strumenti efficaci per rendere le procedure di gara esenti da fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiosi;
- Considerato** che è necessario definire il progressivo raggiungimento di una gestione unitaria ed integrata d'ambito, in funzione di un eventuale affidamento a regime secondo quanto previsto dalla normativa vigente di settore;
- Considerato** che al momento è utile garantire il controllo pubblico delle società di gestione del servizio dei rifiuti anche alla luce del monito effettuato dall'ANAC;
- Considerato** che l'attuale sistema di gestione, stante il ritardo dell'avvio operativo delle SRR, risulta frammentato e, soprattutto, posto in essere attraverso ripetute proroghe tecniche, adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Considerato** che l'attuale modello di gestione determina, a causa delle continue proroghe tecniche e agli affidamenti "temporanei" e "diretti", una violazione del principio di libera concorrenza, parità di trattamento e libero accesso al mercato;
- Considerato** che risulta necessario procedere al superamento di tali frammentazione della gestione del servizio rendendo omogeneo, uniforme e più trasparente il sistema di gestione del servizio sull'intero territorio regionale nelle more che si avvii il modello di gestione ordinario previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- Considerato** che, al fine di raggiungere il predetto obiettivo, è imprescindibile individuare un modello di gestione transitorio che consenta una immediata gestione dei rifiuti e, pertanto, sia garantita la continuità del servizio;



REGIONE SICILIANA

Considerato che il modello provvisorio di gestione comporterebbe il passaggio delle risorse umane e strumentali delle attuali società e consorzi d'ambito posti in liquidazione, alla società di scopo all'uopo costituita accelerando, così, la definitiva chiusura della fase liquidatoria di tali strutture;

Ritenuto necessario costituire una società partecipata allo scopo di poter affidare direttamente "in house" per un periodo limitato nelle more che l'ente di governo effettui un esame dettagliato e specifico, nel rispetto della normativa di settore comunitaria e nazionale, sulla scelta del modello di gestione da utilizzare nello specifico territorio;

Ritenuto che il servizio di gestione dei rifiuti dovrà essere affidato dall'ente di governo dell'ambito ad un unico gestore anche attraverso l'affidamento *in house*, in presenza delle condizioni della integrale partecipazione pubblica, del controllo analogo e dell'attività prevalente;

Ritenuto che sul fronte della gestione dei rifiuti è necessario attivare percorsi volti a potenziare e presidiare con maggiore incisività le funzioni di coordinamento e controllo dell'organizzazione del servizio e ad accelerare e consolidare la riunificazione delle dimensioni gestionali del servizio medesimo,

Considerato che la lettura dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 rende sin da subito evidente la chiara volontà del Legislatore statale di addivenire ad un unico centro di imputazione delle funzioni di governo del servizio di gestione dei rifiuti (intesa come approvazione del piano d'ambito, definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione del servizio, affidamento del servizio, controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio);

Considerato che la mancata operatività degli enti di governo degli ATO potrebbe compromettere il raggiungimento degli obiettivi della disciplina nazionale e può, inoltre, essere fonte di distorsione della concorrenza poiché sono pregiudicate le corrette modalità di scelta di uno dei modelli di gestione dei servizi ammessi dall'ordinamento;

Considerato che è auspicabile il superamento di gestioni estremamente frammentate operanti su bacini comunali di piccole dimensioni, in quanto in detti casi non appare possibile il raggiungimento di adeguate economie di scala nello svolgimento del servizio;

Ritenuto che per la fase del trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero energetico dei rifiuti, l'Ambito Territoriale Ottimale può essere più ampio rispetto a quello della raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti;

Considerato che gli affidamenti del servizio da parte dei singoli comuni ha determinato nel tempo un'eccessiva proliferazione e frammentazione delle gestioni compromettendone seriamente il raggiungimento di adeguati livelli di efficienza;

Considerato che l'individuazione di due distinte dimensioni per ambiti territoriali ottimali di gestione dei servizi di raccolta da un lato e delle fasi a valle di questa dall'altro, eliminerebbe il rischio di assoluta prevalenza di gestione dei rifiuti integrata in senso verticale che appare idoneo a



generare ulteriori distorsioni concorrenziali;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire lo sviluppo della raccolta differenziata in linea con la normativa nazionale e la programmazione regionale, ed al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che risulta prioritario procedere all'incremento delle percentuali di raccolta differenziata al fine di limitare in modo considerevole la quantità di rifiuti urbani da conferire nelle discariche presenti nel territorio regionale;

Considerato che sulla base dell'analisi di contesto è necessario individuare in via temporanea un unico ambito territoriale regionale con riferimento alla nuova impiantistica;

Visto il D.P.Reg. n. 531 del 1° luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Vista la direttiva assessoriale in materia di adempimenti delle società per la regolamentazione dei rifiuti n. 7425/GAB del 22 novembre 2016;

Visto l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;

Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 4-2575 del 28 ottobre 2013;

Vista la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;

Visto l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *"Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1) nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia per territorio"*;

Visto l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...) Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013"*



REGIONE SICILIANA

Considerato che è *in itinere* la procedura di valutazione per l'introduzione di un nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali ottimali al fine di ottemperare alla suddetta diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto essenziale proseguire l'azione dei commissari straordinari al fine di evitare che si possa determinare una interruzione sulla continuità del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo aziendale, non è possibile variare la struttura del personale delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 19 comma 2-bis della L.R. n. 9/2010,

Considerato che, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere ancora stata pienamente attuata;

Considerato che nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella Legge regionale n. 9/2010 non sono pienamente operativi i soggetti giuridici che, in via ordinaria, sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;

Considerato che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;

Vista la diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 con la quale si imponeva una riorganizzazione degli ambiti territoriali ottimali presenti nel territorio regionale evitando qualsiasi forma di frammentazione gestionale;

Considerato che è necessario procedere ad attivare i soggetti che in via ordinaria hanno competenza ad avviare le procedure di gara per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Rilevato che, per la piena applicazione della norma, assume prioritaria importanza la conclusione della fase di liquidazione delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base di quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010, non sono più titolati a porre in essere alcun atto di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti territoriali ottimali e, pertanto, le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta delle modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti stessi;

Considerato che bisogna con urgenza percorsi per velocizzare il processo di chiusura dei concorsi e società d'ambito in liquidazione

Considerato che ad oggi tutte le società e consorzi d'ambito hanno provveduto già da tempo ad attivare



la liquidazione;

Considerato che bisogna immediatamente concludere la fase attuale di commissariamento straordinario presso le S.R.R. che ha animato la gestione attuale del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle società e consorzi d'ambito in liquidazione;

Ritenuto necessario procedere alla definizione della procedura di liquidazione delle attuali società e consorzi d'ambito;

Considerato opportuno coordinare l'attività di liquidazione con l'intervento dell'Ufficio istituito presso l'Assessorato Regionale all'Economia;

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art 45, comma 6 della L.R. n. 11/2010 la "(...) gestione liquidatone di cui al comma 2 dell art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferme restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio;

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerato che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 bis della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico- sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del



REGIONE SICILIANA

territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;

Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto *"(..) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(..)";*

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territori comunali;

Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato pertanto, che è essenziale procedere alla immediata nomina di commissari straordinari che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 possano, con poteri accertativi e sostitutivi, velocizzare il percorso di fuoriuscita dalla straordinarietà che caratterizza il sistema regionale;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile - in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti, dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche in deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo



REGIONE SICILIANA

speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Rilevato che alla data di scadenza della Ordinanza 2/Rif del 2 febbraio 2017 non risulta completata l'attività istruttoria concernente la verifica sull'attuazione degli adempimenti previsti in capo ai Commissari Straordinari ex Ordinanza 2/Rif, propedeutica e necessaria per ogni valutazione consequenziale;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della Ordinanza n. 2/Rif del 2 febbraio 2017, con conseguente proroga dei Decreti Presidenziali di nomina dei Commissari Straordinari presso le SS.RR.RR.;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Sentito l'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

ORDINA**Articolo 1**

(Reitera dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017 – Avvio operativo delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti)

Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali e del principio di leale collaborazione fra enti, per il periodo dal **4 agosto 2017 sino al 15 settembre 2017**, la reitera degli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010,

Articolo 2

(Garanzia della continuità del servizio)

I Commissari Straordinari nominati presso le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, con i Decreti Presidenziali n. 526 del 09.03.2017, n. 564 del 30.06.2017 ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza 2/Rif 2017, proseguono nelle attività loro assegnate con la citata Ordinanza sino al 15 settembre 2017;



REGIONE SICILIANA

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana

(On. Rosario Crocetta)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosario Crocetta', written in a cursive style.